

Contratto di concubinato Cassa pensione

(ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 lettera d del regolamento)

Art. 1 Parti

| | Assicurato/beneficiario di rendita: | Concubino: |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| Cognome/Nome | | |
| Via/N.° | | |
| NPA/Località | | |
| Data di nascita | | |
| Luogo d'origine/Nazionalità | | |
| N.° AVS | | |
| N.° PID | | |

Art. 2 Convivenza in comunione domestica e nello stesso domicilio

Spuntare la voce del caso, inserire la data e, se trova applicazione la lettera b), inserire tutti i dati degli ultimi 5 anni:

- a) Conviviamo ininterrottamente dal _____ in comunione domestica presso lo stesso domicilio indicato nell'art. 1.

oppure

- b) Abbiamo convissuto ininterrottamente in comunione domestica presso lo stesso domicilio:

| | da | a |
|---------------------|----|------|
| Via/N./NPA/Località | | |
| Via/N./NPA/Località | | |
| Via/N./NPA/Località | | |
| Via/N./NPA/Località | | |
| Via/N./NPA/Località | | oggi |

Art. 3 Figli propri o adottati

Spuntare la voce del caso e, se trova applicazione la lettera b), inserire tutti i dati degli ultimi 5 anni:

- a) Non abbiamo figli in comune.

oppure

- b) Abbiamo il/i seguente/i figli/o in comune:

| | |
|--------------------------------|--|
| Cognome/nome e data di nascita | |
| Cognome/nome e data di nascita | |
| Cognome/nome e data di nascita | |
| Cognome/nome e data di nascita | |

Art. 4 Conferme e obblighi di informazione

Entrambe le parti contraenti confermano con la presente, insieme o singolarmente:

- 4.1 che desiderano continuare a convivere ininterrottamente per un tempo indeterminato in concubinato in una comunione domestica e presso lo stesso domicilio;
- 4.2 che non esiste alcun concubinato né rapporto simile al concubinato con una terza persona;
- 4.3 che non esiste alcun matrimonio né unione domestica registrata tra loro o con una terza persona; e
- 4.4 di non intrattenere rapporti di parentela ai sensi dell'art. 95 CC.

Le parti si impegnano a informare immediatamente la Cassa pensione per iscritto, insieme e/o singolarmente, in particolare in caso di: cessazione della convivenza; variazioni nella comunione domestica e/o domicilio; nascita, adozione o decesso di un figlio in comune; variazione dello stato civile; variazioni relative alle conferme sopra rilasciate negli artt. da 4.1 a 4.4; o nel caso di qualsiasi altra variazione rilevante ai fini del presente contratto. In ciascuno di questi casi dovranno essere presentati appropriati documenti giustificativi.

La Cassa pensione declina ogni responsabilità in merito a conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

In caso di dati/conferme mendaci e/o informazioni mancanti, decade senza sostituzione qualsiasi diritto nei confronti della Cassa pensione a prestazioni dovute per il concubinato. La Cassa pensione si riserva di sporgere denuncia penale in caso di pretese illegittime e/o utilizzo illegittimo di prestazioni.

Art. 5 Sostegno e assistenza

Le parti intendono assicurarsi a vicenda pieno sostegno e assistenza durante il loro rapporto di concubinato. Questa dichiarazione di intenti non comporta il riconoscimento di alcun obbligo legale.

Art. 6 Ulteriori disposizioni

Le parti hanno letto le note importanti riportate a pagina 3 del presente contratto e le approvano. Esse prendono atto del fatto che le pagine 1 e 2 del presente contratto sono stampate sulle due facciate di un unico foglio e che le firme devono essere autenticate. Il presente contratto deve essere in possesso della Cassa pensione in tempo di vita dell'assicurato/beneficiario di rendita. Determinanti per eventuali prestazioni al concubino superstite sono le disposizioni legali e regolamentari in vigore al momento del decesso dell'assicurato/beneficiario di rendita. È fatta espressa riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento alle presenti disposizioni e al modello di contratto «Contratto di concubinato Cassa pensione».

Art. 7 Validità di precedenti contratti di concubinato per la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)

Il presente contratto sostituisce ogni eventuale precedente contratto di concubinato delle parti per quanto concerne la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera).

Art. 8 Entrata in vigore/diritto applicabile

Il presente contratto entra immediatamente in vigore con la firma di entrambe le parti autenticata dal notaio ed è soggetto al diritto svizzero.

Luogo/Data

Firma Assicurato/Beneficiario di rendita

Luogo/Data

Firma Concubino

Autenticazione notarile delle soprastanti firme delle due parti:

Note importanti

Il contratto di concubinato Cassa pensione non è inteso per regolamentare in modo esaustivo un rapporto di concubinato. La sua finalità è in particolare quella di tutelare eventuali diritti derivanti dal Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), che in determinate condizioni prevede una rendita per il concubino e/o un capitale di decesso a favore del concubino superstite di un assicurato/beneficiario di rendita.

La Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) invia all'assicurato/beneficiario di rendita una conferma entro 30 giorni dal ricevimento del contratto di concubinato. Se entro tale termine non è stata ricevuta alcuna conferma, si prega di contattare la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera).

Per tutelare eventuali diritti al capitale di decesso, oltre al presente contratto di concubinato è tassativamente obbligatorio che l'assicurato/beneficiario di rendita registri il concubino nel modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» (si veda l'art. 65 cpv. 7 del Regolamento delle prestazioni) e che la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) sia in possesso di tale documento in tempo di vita dell'assicurato/beneficiario di rendita.

Prima della prestazione di un'eventuale rendita per il concubino o di un eventuale capitale di decesso, la Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) controlla se sono (ancora) soddisfatti i requisiti ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari applicabili in quel momento. L'onere della prova per il soddisfacimento delle condizioni del diritto alla prestazione è a carico del concubino, che è tenuto a presentare come prova alla Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) i documenti giustificativi richiesti dalla stessa.

In particolare, con il venir meno di uno dei requisiti di cui agli artt. da 4.1 a 4.4 del presente contratto di concubinato, o con la cessazione della convivenza ininterrotta in comunione domestica, o ancora con l'interruzione della coabitazione nello stesso domicilio, decade senza sostituzione qualsiasi diritto nei confronti della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) a prestazioni dovute per il concubinato.

Il contratto di concubinato Cassa pensione è valido solo se completamente e correttamente compilato, se il testo contrattuale non è stato modificato e se le firme delle parti sono state autenticate da un notaio.

Il contratto di concubinato della Cassa pensione 1 si utilizza sia per la Cassa pensione 1 che per la Cassa pensione 2 (art. 55 par. 2 lett. d Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione 2).

La forma maschile usata nel presente contratto si riferisce a persone di entrambi i sessi.

Si prega di inviare il contratto debitamente firmato alla Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), JPKS 1.